



MASSIMARIO 2008

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Con la collaborazione



Ideazione grafica della copertina: art Mario Mattei
Organizzazione generale: Gianvito Mastropasqua

TRIBUTI LOCALI - ICI

ICI. Modificazione (in diminuzione) del classamento di unità immobiliare successiva agli avvisi di liquidazione emessi dal Comune per annualità precedenti. Irretroattività.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. (Staccata di Rimini) n. XXIV
Sentenza n. 97 del 28/06/06
Pres. Ferrucini G.C., Rel. Brioli G.C.*

Conformemente a quanto ritenuto dai primi giudici, la modificazione *in pejus* del classamento di una unità immobiliare mediante la procedura DOCFA (che costituisce proposta di variazione proveniente dalla parte, sulla quale poi l'Ufficio deve pronunciarsi entro un anno apportando eventuali rettifiche per essere poi "messa agli atti") è efficace soltanto per il futuro. Conseguentemente restano validi gli accertamenti del Comune impositore per annualità antecedenti sulla base del più elevato classamento in categoria superiore, non formalmente opposta al momento dell'attribuzione.

Conforme: Cass. civile n. 20854 del 27/10/04.

Red. Massima, Pronti C.



ICI. E' illegittimo l'avviso di accertamento e liquidazione riguardante fabbricati classati in cat. D con applicazione retroattiva della rendita catastale invece del valore distintamente e regolarmente contabilizzato "a libro" preso a base della dichiarazione annuale. Sono da escludere anche le sanzioni dovendo il contribuente soltanto versare la differenza dovuta a conguaglio, ma dopo l'attribuzione della rendita catastale.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XI
Sentenza n. 118 del 12/12/06
Pres. Milanese C. e Rel. Brioli G. C.

Quando per fabbricati (strumentali) industriali di cat. D non sia disponibile la rendita catastale (pur richiesta), legittimamente la Società contribuente utilizza per la dichiarazione annuale il valore distintamente e regolarmente contabilizzato ("a libro") e non, invece, la rendita catastale desunta per confronto con immobili similari.

D'altra parte, con la modificazione apportata con la L. 342/00, l'efficacia del provvedimento di attribuzione della rendita è stato spostato al momento della notifica, così operando per gli anni successivi.

E', pertanto, illegittimo l'avviso di accertamento e liquidazione imposto sull'applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita formalmente. Altrettanto illegittima è la pretesa di sanzioni ed interessi, dovendo la contribuente soltanto versare la differenza dovuta a conguaglio per l'anno in cui è divenuta operante la rendita catastale.

Red. Massima, Pronti C.



Imposta I.C.I. cooperativa agricola - Avviso di liquidazione imposta - Legittimità - Condizioni - Mancata identità soggettiva tra possessore del fabbricato industriale e proprietà terreni dei soci conferenti.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIX
Sentenza n. 70/XIX/07 del 3/7/2007
Pres. Parisi M., Rel. Contessi L.

E' soggetto ad imposizione I.C.I. il fabbricato di proprietà di società cooperativa ogni qualvolta manchi l'identità soggettiva tra il possessore del fabbricato ed il titolare del diritto di proprietà sul terreno da un lato e dall'altro la connessione oggettiva e funzionale tra il fabbricato e l'attività agricola che si attua sul terreno, nel senso che l'unità immobiliare deve essere strumentale, nel suo utilizzo, all'attività agricola.

Non vi è identità soggettiva se il fabbricato è di proprietà della cooperativa mentre i terreni sono di proprietà dei singoli soci conferenti della cooperativa stessa.

La mancanza di tale identità soggettiva fa venir meno l'ipotesi di una duplicazione dell'I.C.I. in quanto il titolare del fabbricato non è lo stesso soggetto cui appartengono i terreni.

Art. 1, 2, 5 e 7 D.Lgs. 504/92 - Cass. n.18854 del 27.9.2005.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposta I.C.I. - Immobile strumentale cooperativa agricola - Esenzione ope legis l. 139/98 - Condizioni - Utilizzabilità dell'immobile ai sensi art.29, 2° comma T.U.I.R. - Necessità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIV
Sentenza n. 63/14/07 del 31/7/2007
Pres. Pasculli V., Rel. Truffelli M.

Non è soggetto ad I.C.I. l'immobile industriale di proprietà della cooperativa agricola anche se catastalmente è di tipo D/7 quando lo stesso è strumentale allo svolgimento di attività dirette alla trasformazione, manipolazione, alienazione di prodotti agricoli conferiti dai soci imprenditori agricoli, attività rientranti nell'esercizio normale dell'a-

gricoltura secondo quanto disposto dall'art.29, 2° comma lett.c DPR 917/86.

Per stabilire se i fabbricati posseggono i caratteri di "ruralità" voluti dalla legge al fine di godere dell'esenzione dall'I.C.I. oppure abbiano natura commerciale, è intervenuta ope legis in via definitiva la disposizione di cui all'art.9 c.3 DPR 139/'98 in cui si afferma l'automatico carattere rurale delle costruzioni possedute da cooperative, strumentali alle attività agricole previste dall'art.29 TUIR.

Red. Massima, Belluzzi O.

**Rendita catastale centrale idroelettrica - Costo turbina -
Componente del reddito fondiario - È tale.**

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. III

Sentenza n. 97/03/07 del 7/11/2007

Pres. Rosa G.F., Rel. Giglio D.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica è legittima la determinazione di nuova rendita catastale operata dall'Agenzia del Territorio nella quale vengano computate le turbine (contrariamente per la dinamo e l'alternatore) in quanto, anche se fisicamente non incorporate al suolo, sono parti mobili strutturalmente connesse agli immobili, aventi lo scopo di realizzare un unico bene complesso.

Conforme la interpretazione autentica data dall'art.1 quinquies D.L. 44/'05 convertito in legge 88/'05 all'art.4 RDL 13.4.1939 n.4 confermando l'applicabilità di quest'ultima norma seppure risalente al 1939.

Art.4 D.L. 13.4.1939 - Art.1 quinquies D.L. 44/'05 - Cass.sent. n.13319 del 7.6.2006.

Red. Massima, Belluzzi O.



Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Rimborsi - Richiesta di rimborso a seguito di sentenza di revisione della rendita catastale - Spettanza del rimborso - Sussiste - Decorrenza.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 543/01/07 del 27/11/2007
Pres. Crotti M., Rel. Tosi L.

Ai sensi dell'art. 13 D. Leg.vo 30/12/1992 n. 504 il contribuente ha diritto di ottenere il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili che risulta essere stata pagata in eccesso - a seguito di esatta individuazione della minor rendita catastale ed opera dell'autorità giudiziaria tributaria - per il triennio precedente la domanda di rimborso.

Art. 13 D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 504.

Red. Massima, Ficarelli T.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Applicabilità della nuova rendita attribuita a periodi precedenti la notifica dell'avviso di rettifica della rendita stessa - Insussistenza.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. II
Sentenza n. 484/2/2007 depositata il 30/11/2007
Pres. Folloni T., Rel. Granato P.

In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai fini dell'individuazione della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale non è utilizzabile, a norma dell'art. 74 L. 21 novembre 2000 n. 342, con riferimento ai periodi anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento.

Art. 74 L. 21 novembre 2000 n. 342;
art. 11 D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 504.

Red. Massima, Ficarelli T.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Esenzione per i fabbricati rurali - Requisiti - Utilizzazione da parte del proprietario coltivatore di due distinti fabbricati abitativi insistenti su distinti poderi - Ammissibilità dell'esenzione per entrambi i fabbricati - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. II
Sentenza n. 485/2/07 del 30/11/2007
Pres. Folloni T., Rel. Granato P.

Sussistono le condizioni per il riconoscimento del requisito della ruralità di due fabbricati, distinti ed autonomi, - entrambi destinati ad edilizia abitativa ed insistenti su due distinti ad autonomi poderi appartenenti al medesimo proprietario - quando risulti dimostrato che entrambi i fabbricati vengano abitati, sia pure in momenti alterni, dal proprietario il quale occupi l'una o l'altra abitazione in funzione della diversa tempistica di lavorazione dei terreni (la Commissione ha riconosciuto l'asservimento dei fabbricati alla funzionalità del fondo e, quindi, il requisito della ruralità, in relazione due distinti immobili con destinazione abitativa insistenti su due autonomi poderi appartenenti allo stesso proprietario, situati nello stesso Comune e distanti l'uno dall'altro circa dieci chilometri).

Art. 9 D. L. 30 dicembre 1993 n. 557.

Red. Massima, Ficarelli T.



ICI - Accertamento e liquidazione dell'imposta su area legata durevolmente come pertinenza all'abitazione accatastata disgiuntamente- Illegittimo.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVII
Sentenza n. 145/ 17/ 07 del 16/01/ 2008
Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

L'area durevolmente legata al bene principale, nel caso di specie l'abitazione, al fine di migliorarne le condizioni d'uso, il pregio estetico, la funzionalità ed il valore può essere qualificata come pertinenza anche se accatastata disgiuntamente. Il mero frazionamento dell'area, infatti, non comporta l'automatica modifica della destinazione d'uso e della sua natura pertinenziale. Il vincolo di asservimento, inoltre, rende priva di pregio la diversa destinazione qualificata dal PRG, in quanto strumentale a fini estranei al rapporto con il fabbricato principale.

D.Lgs 504/92 art.2), comma 1), lett. a);
Art.817 e art.818 c.c.;
Corte di Cassazione n.5755/2005 - n.6505/2005 - n.17035/2004.

Red. Massima, Tarroni G.

ICI - Cartella di pagamento.Mancanza sottoscrizione soggetto responsabile - Irrilevanza - Carenza di motivazione. Irrilevanza - Omessa allegazione del ruolo. Irrilevanza. Mancata indicazione responsabile del procedimento. Illegittimità. Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. IX
Sentenza n. 6 del 04/02/2008
Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

1)Non può essere valutata illegittima per carenza di motivazione una sentenza se i giudici hanno ritenuto non giustificate dalla normativa in vigore all'epoca dei fatti le eccezioni della parte ricorrente-2)Non può essere ritenuta carente di motivazione una cartella che contiene tutti gli elementi previsti dalla legge-3)Non può essere ritenuta illegittima una cartella per mancata allegazione del ruolo perchè tale adempimento non è previsto da alcuna disposizione a pena di nullità-4)Non può essere ritenuta illegittima una cartella priva della sottoscri-

zione del soggetto responsabile perchè l'autografia della sottoscrizione è elemento indispensabile solo se espressamente previsto-5)E' da valutare illegittima una cartella che non reca l'indicazione del responsabile del procedimento perchè adottata in violazione di una norma contenente principi fondamentali dell'ordinamento tributario.

Red. Massima, Docimo L.

ICI. Fabbricati strumentali all'attività agricola. Condizioni.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XI
Sentenza n. 12/11/2008 del 20/03/2008
Pres. Milanese C., Rel. Pronti C.

La ruralità ai fini fiscali dei fabbricati abitativi sussiste in presenza del requisito dell'identità soggettiva tra proprietario del fabbricato e proprietario del fondo su cui esso insiste. La ruralità ai fini fiscali dei fabbricati non abitativi sussiste in presenza del requisito oggettivo della loro strumentalità alle attività agricole.

D.P.R. 139/98.

Red. Massima, Docimo L.



I.C.I. avviso di liquidazione imposta - Contestazione contestuale del classamento e dell'imposta - Legittimità - Presupposti d'imposta già esistenti - Necessità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez VI
Sentenza n. 28/6/08 del 9.4.2008
Pres. Alessandrini A., Rel. Mottaran P.

Per l'Avviso di Liquidazione dell'imposta I.C.I. emesso dal Comune (anche se l'atto di classamento non è stato notificato separatamente), al contribuente è consentita la contestazione unitamente sia sul classamento che sull'imposta nella causa di impugnazione dell'Avviso di Liquidazione e ciò conformemente ai principi costituzionali (ex artt. 24 e 113). Ha operato legittimamente il Comune che si è limitato ad applicare correttamente i presupposti dell'imposta già esistenti, provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto in base alla rendita catastale attribuita e alle dichiarazioni del contribuente.

Art. 74, 1°c. Legge n.342/2000 - art.12 D.Lgs. n.546/92 -art.15 c. 4 e 11 c.1 D.Lgs. n.504/92 - art.83 C.P.C. - art.19, 3°c. D.Lgs n.546/92.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposta comunale immobili - Avvisi di liquidazione ed accertamento - Legittimità - Condizioni - Produzione nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez I
Sentenza n. 32/01/08 del 10/4/08
Pres. Scola A., Rel. Ferraretti F.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11, 2° comma bis D.Lgs. n.504/92 gli Avvisi di Liquidazione e di Accertamento dell'Imposta Comunale Immobili devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

L'art.58, 2°c. D.Lgs. n.546/92 consente alle parti di produrre nuovi documenti anche nel giudizio di 2° grado, purchè non siano volti a dimostrare la fondatezza di domande ed eccezioni precluse dall'art.57 dello stesso Decreto Legislativo.

Art. 11, 2° c. bis D.Lgs. n. 504/92 - Artt. 57 e 58, 2° c. D.Lgs. n. 546/92.

Red. Massima, Belluzzi O.

ICI - Notifica della Rendita Catastale da parte del Comune- Carenza di legittimità - Sussiste. Art. 74 L. 342/2000 - Inefficacia retroattiva degli atti attributivi o modificativi delle Rendite Catastali- Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIX

Sentenza n. 519/08 del 29/04/08

Pres. Parisi M., Rel. Contessi L.

La notifica della Rendita Catastale deve essere effettuata a cura dell'Ufficio del Territorio, responsabile della sua formazione, e non in via alternativa e/o sussidiaria dal Comune. La carenza di legittimità del soggetto dal quale l'atto promana ne comporta la conseguente nullità.

L'applicazione retroattiva della norma, non prevista dall'art. 74 L. 342/2000, è illegittima in quanto, ai sensi e per gli effetti del comma 1), dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle Rendite Catastali sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione.

Legge 342/2000 art. 74;

Cassazione n. 3233/2005.

Red. Massima, Tarroni G.



ICI 1997-Ingiunzione fiscale-Carenza di titolarità soggettiva - Carenza di motivazione.Trasformazione in altro soggetto e conseguenze relative.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. V
Sentenza n. 28 del 08/05/2008
Pres. Marchesini M., Rel. Carbone P.

In caso di trasformazione di società, qualora l'atto contestato sia stato notificato al soggetto preesistente, non può essere accettata errata notifica se il provvedimento risulta essere stato notificato presso la sede legale della società. La trasformazione di ANAS in ente pubblico economico e poi in ANAS spa, mantenendo l'identità soggettiva della prima comporta la devoluzione ex lege dell'intero corpo dei rapporti giuridici esistenti in capo all'ente che ha effettuato la trasformazione. E' da ritenere legittimamente motivata una ingiunzione che riporti i dati identificativi degli avvisi sui quali è basata.

Red. Massima, Docimo L.

Avviso di liquidazione - ICI 1999 - Costituzione in giudizio. Modalità. Avviso di liquidazione con indicazione errata della legge finanziaria. Irrilevanza.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XI
Sentenza n. 18/11/2008 del 26/05/2008
Pres. Milanese C., Rel. Pronti C.

E' legittima la costituzione in giudizio di un Comune se l'atto è redatto in nome del delegato del Sindaco in forza di autorizzazione a stare in giudizio, deliberata dalla Giunta Comunale con delega al responsabile dell'Ufficio associato del contenzioso tributario di rappresentanza e difesa. La menzione nell'avviso di liquidazione della legge finanziaria relativa all'esercizio precedente non può inficiare l'esercizio della potestà derivante dalla legge finanziaria effettivamente in vigore.

Red. Massima, Docimo L.

ICI - Area agricola inclusa nel PRG tra le “Zone per i servizi pubblici o di interesse pubblico - Pretesa impositiva - Legittima. Esenzione ex art.7 D.Lgs 504/92 - Compete solo ai soggetti indicati nel suddetto articolo. Area fabbricabile - Inserimento nel PRG - Assoggettabilità all'imposta - E' legittima.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XII
Sentenza n. 28/12/08 del 28/05/08
Pres. Madonna A., Rel. Proia A.S.

-Un terreno sottratto alla categoria dei terreni agricoli per essere incluso nel PRG per diversa destinazione è assoggettabile ad Ici. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 D.Lgs 504/92, un'area, infatti, è agricola o edificabile, non restando nella norma spazio per un tertium genus. La presenza del vincolo di destinazione assume rilevanza quale elemento che interverrà nella determinazione del valore dell'area, con ciò distinguendosi dallo ius valutandi proprio della fase estimativa per la qualificazione del tributo.

-L'esenzione prevista dalla norma non spetta ai soggetti ed agli immobili che non sono compresi nella indicazione ex art.7 D.Lgs 504/92. L'elencazione dei soggetti e degli immobili ivi indicati, ai fini dell'esenzione dal tributo, deve ritenersi assolutamente tassativa.

- Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Ai fini fiscali è irrilevante che non sia immediatamente ed incondizionalmente edificabile. E' soggetta ad ICI se inserita nel piano urbanistico generale.

D.Lgs 504/92 art.2 - art.7;
Cassazione n.19131/2007 - n.5747/2005 - n.22155/2006 -;
Cassazione SS.UU. n.25505/2006;
D.L. 203/05 art.11 quaterdecies, comma 16;
D.L. 223/2006 art.36, comma 2.

Red. Massima, Tarroni G.



ICI 2000/2001-Avvviso di liquidazione-Beni strumentali all'attività di impresa e beni di categoria D-Esclusione dal campo dell'ICI.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XV
Sentenza n. 32/15/2008 del 04/06/08
Pres. Ciampini L., Rel. Tarroni G.

Non hanno il carattere di aree fabbricabili, né di terreni agricoli gli immobili effettivamente strumentali all'esercizio d'impresa perché utilizzati per attività industriale. Per questo motivo sono fuori dal campo di applicazione dell'ICI. Per i fabbricati classificati in cat. D ,strumentali all'esercizio di impresa, è corretto, fino alla formale attribuzione della rendita, corrispondere l'imposta sulla base dei valori risultanti in bilancio.

Red. Massima, Docimo L.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Agevolazioni - Edilizia Rurale - Condizioni per godere del beneficio.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 175/01/2008 del 15/10/08
Pres. Montanari M., Rel. Crotti M.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), agli effetti dell'agevolazione prevista dall'art. 9 del D. Lgs. 504/92, i fabbricati ceduti in affitto conservano carattere rurale, ex art. 9 co. 3 D.L. 30/12/1993 n. 557, a condizione che venga fornita la prova che gli stessi sono utilizzati quali abitazioni dell'affittuario ovvero dei dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda.

Art. 9 co. 3 D.L. 30 dicembre 1993 n. 557;
art. 9 D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 504.

Red. Massima, Ficarelli T.



TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA PUBBLICITÀ - COSAP - CONSORZIO DI BONIFICA

Imposta sulla pubblicità. E' dovuta nella misura piena al Comune sul cui territorio si trovano installati due cartelli di grandi dimensioni posti su carrelli ancorati al suolo ed inidonei a circolare, anziché al Comune di residenza del proprietario dei carrelli a titolo di pubblicità itinerante.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. (staccata di Rimini) n. XXIV
Sentenza n. 96 del 28/06/06
Pres. Ferrucini G.C., Rel. Brioli G.C.*

Conformemente a quanto deciso in primo grado, è da considerare pubblicità ordinaria e non itinerante (che comporterebbe il pagamento del tributo al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la sede o la residenza anagrafica) l'esposizione di due cartelli bifacciali di notevoli dimensioni (mt. 6,00 x 3,00) installati in modo fisso su due carrelli situati all'esterno della carreggiata di due tratti di strade statali ricadenti sul territorio dello stesso Comune. Infatti i leggeri carrelli, pur omologati, non sono idonei al movimento (e, d'altra parte, l'area su cui stazionano permanentemente non è riconducibile né a spazio di sosta né a strada) e se anche lo fossero non potrebbero circolare nel traffico veicolare per le dimensioni dei pannelli eccedenti quelle consentite dall'art. 205, comma 2, del Regolamento annesso al Codice della strada. Conseguentemente, si tratta di pubblicità ordinaria soggetta ad imposizione da parte del Comune nel cui territorio si trovano, e non di pubblicità effettuata con autoveicoli ex art. 13 del D.Lgs 507/93.

Red. Massima, Pronti C.



Tributi locali - TOSAP - Struttura su suolo privato - Successiva servitù di pubblico passaggio sull'area - Occupazione - Mancata realizzazione del presupposto impositivo - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 01
Sentenza 127/01/07 depositata il 28/08/07
Pres. Furlotti R., Rel. Poldi R.

La realizzazione di una struttura fissa (nel caso, una pensilina di accesso ad un negozio) su suolo inizialmente privato e successivamente sottoposto a servitù di pubblico passaggio, non determina l'assoggettabilità alla tassa di occupazione. Ciò in quanto il passaggio di una proprietà dal privato al pubblico, ivi comprendendosi anche il caso minore della servitù di pubblico passaggio su area privata, non comporta il verificarsi del presupposto di occupazione, non realizzandosi alcuna limitazione dell'uso pubblico laddove l'area occupata sia destinata *ab origine* all'esercizio di un diritto privato.

D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507;
Cass., SS. UU., 25 gennaio 2007 n.1611.

Red. Massima, Bianchi L.

TARSU - Liquidazione imposta su denuncia del contribuente - Legittimità - Preventivo avviso di accertamento e liquidazione - Non necessita.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IV
Sentenza n. 102/4/07 del 25/09/07
Pres. Esti A., Rel. Serafini G.L.

E' legittima la emissione di cartella esattoriale per la riscossione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) quando l'iscrizione a ruolo sia stata operata su dati della dichiarazione presentata dal contribuente anche se tardivamente e l'Ufficio ritenga di non contestarla per infedeltà ed incompletezza. Lo stesso legittimamente può procedere alla notifica della cartella senza necessità di emissione di alcun preventivo Avviso di Accertamento, liquidando il tributo sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente.

Art.70 c.1, 71 c.2 bis, 74, 68 e 69 D.Lgs. 507/93.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposta sulla pubblicità - Insegne pubblicitarie - Tassabilità - Condizioni - Funzione distintiva - Limiti dimensionali a 5 metri - Necessità.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IV
Sentenza n. 118/4/07 del 6/11/07
Pres. Esti A., Rel. Serafini G.L.*

Sono esenti da imposta sulla pubblicità le insegne con carattere distintivo (identificazione dell'esercente, qualità dell'esercizio, luogo ove si svolge l'attività economica allo scopo di indirizzarvi il pubblico) che contengano indicazioni relative ai simboli ed ai marchi dei prodotti venduti, ad eccezione del caso in cui essi siano contenuti in un distinto mezzo pubblicitario esposto.

La funzione pubblicitaria svolta dalle stesse, purchè di dimensioni inferiori ai m.5, non può essere ritenuta rilevante.

Soltanto l'insegna che contenga solo i marchi o simboli dei prodotti venduti non può essere ritenuta esente dall'imposta, stante il carattere esclusivamente pubblicitario del mezzo.

Artt.5, 17 comma 1 bis D.Lgs. 507/93 - L. 75/04 - Art.2 e 3 D.M. 7.1.2003

Red. Massima, Belluzzi O.



Consorzio di Bonifica. Cartella recante la quota consortile correlata a fabbricati rurali. La prova dell'utilità ritrattane dev'essere data dal Consorzio impositore.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. II
Sentenza n.72 del 12/11/07
Pres. Lignola R., Rel. Donati G.P.

Soltanto l'utilità che i fabbricati rurali ritraggono dall'attività di bonifica del Consorzio comporta l'assoggettamento del proprietario al pagamento della quota consortile. E la prova della correttezza della quantificazione incombe al Consorzio (sicchè non occorre estendere il contraddittorio, aperto con la conseguente vertenza, al concessionario del servizio della riscossione). In mancanza di detta prova, la cartella è da annullare.

Red. Massima, Pronti C.

Cartelle emesse dal Consorzio di Bonifica a titolo di scarico delle acque. Devono essere - a pena di nullità - corredate (o precedute in fase istruttoria) dalla prova della sussistenza del beneficio arrecato alle aziende agricole.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. II
Sentenza n. 81 del 12/11/07
Pres. Lignola R., Rel. Caputo N.

Premessa l'indubbia utilità delle funzioni e dei compiti di natura pubblica svolti dai Consorzi di Bonifica (i quali per questo motivo sono dotati di potere di imporre prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria dei tributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli), incombe a ciascun Consorzio di provare la sussistenza del beneficio, specifico e diretto anche se non immediato, recato agli immobili dei proprietari assoggettati all'obbligo contributivo ex art. 860 c.c. secondo il quale "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". In mancanza di detta prova, contestuale o antecedente, le relative car-

telle di pagamento sono da annullare.

Red. Massima, Pronti C.

Beneficio irriguo-Consorzio di bonifica.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VI

Sentenza n. 06 depositata il 23/01/08

Pres. Poggi E., Rel. Roteglia E.

L'esistenza del c.d. beneficio irriguo è conseguenza implicita intesa come presunzione relativa dell'inserimento dell'immobile entro il perimetro di contribuenza: tale perimetro è fatto di interesse pubblico, come tale il relativo tracciato è condotto dal consorzio di bonifica sulla base di esigenze di carattere tecnico-idraulico. Tale presunzione nasce dalla necessità di non bloccare l'attività del consorzio con la defatigante e costosa comprovazione dell'esistenza del beneficio su ogni singolo immobile; spetta al proprietario del medesimo l'eventuale prova contraria. Non deve tralasciarsi il dato in base al quale i consorziati sono tenuti alla contribuzione per il semplice adempimento dei fini istituzionali dell' Ente, indipendentemente da quante opere esegua e come le finanzia.

R.D.215/1933; Cass.SS.UU. 877/84; Cass.13683/05 Sez. V.

Red. Massima, Evangelisti M.



Imposte comunali - TOSAP - Area privata - Servitù di passaggio - Legittimità.

Imposte comunali - TOSAP - Atto di accertamento - Incompleta indicazione della commissione competente - Legittimità.

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. II
Sentenza n. 9 depositata il 29/01/08
Pres. Campanile P., Rel. Pietro P.

La tassa di occupazione è dovuta nel caso di occupazione di suolo appartenente ad aree private sulle quali tuttavia trova regolarmente costituita una servitù di passaggio ad uso pubblico

Non costituisce causa di nullità l'omessa od incompleta indicazione nell'atto di accertamento della CTP competente a conoscere l'eventuale impugnazione laddove l'irregolarità risulti comunque sanata dall'aver raggiunto l'atto il suo scopo.

Red. Massima, Toni E.

Imposta di pubblicità - Superficie imponibile - Perimetro del mezzo pubblicitario - Determinazione dell'imposta - Tariffa ordinaria applicabile di cui all'art.8 d.lgs. n.507/93 - Numero dei messaggi diffusi - Irrilevanza.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVI
Sentenza n. 17/16/08 del 11/02./08
Pres. Cocchi F., Rel. Visani C.

Nell'Avviso di Accertamento dell'imposta pubblicitaria il Giudice che lo ritenga invalido per motivi non formali ma di carattere sostanziale non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte.

Il Legislatore, nel formulare l'art.7 D.Lgs. n.507/93 con effetto dal 1° gennaio 1994, ha individuato nella superficie circoscritta dal perimetro del mezzo pubblicitario il criterio generale per determinare la su-

perficie imponibile senza che venga preso in considerazione il numero dei messaggi diffusi con quantificazione dell'imposta dovuta in base alla tariffa ordinaria prevista dall'art.8.

Artt.8, 10 e 29 D.P.R. n.639/72 - art.9 D.Lgs. n.507/93 - art.2943 e 2946 C.C. - art.56 L. 7.1.1929 n.4.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposte Comunali - TOSAP - Presupposti

Imposte comunali - TOSAP - Atto di accertamento - Incompleta indicazione della commissione competente - Legittimità.

*Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. II
Sentenza n. 12 depositata il 13/02/08
Pres. Campanile P., Rel. Foschi G.*

Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è necessario che nell'area sia costituita una servitù di pubblico passaggio a prescindere dal fatto che la stessa sia costituita su proprietà privata.

In assenza di una esplicita previsione legislativa, non costituisce motivo di nullità dell'atto l'incompleta indicazione nell'atto della Commissione Tributaria Provinciale competente tutte le volte in cui l'atto spesso ha comunque raggiunto il suo scopo.

Red. Massima, Toni E.



Smaltimento rifiuti 2001-Idoneità all'utilizzo condizione di tassabilità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez V
Sentenza n. 32 del 10/06/08
Pres. e Rel. Marchesini M.

Non può essere sottoposta al tributo l'unità immobiliare che in base a documentazione prodotta risulti non idonea ad alcun utilizzo, non sussistendo in tale caso le condizioni richieste dall'art.62 del D.Lgs.507/93 per l'assoggettabilità dell'immobile alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti

D.Lgs.507/93.

Red. Massima, Docimo L.

Imposta comunale sulla pubblicità. Anno 2005. Una targa avente funzione meramente indicativa dei servizi offerti alla clientela è esente se di piccole dimensioni.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. IV
Sentenza n. 50 del 21/07/08
Pres. e Rel. Esti A.

Con l'art. 10 della legge 448/2001 (entrata in vigore il 28/02/02) sono state esentate dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pertanto, diversamente da quanto deciso in primo grado, deve essere riconosciuta esente una targa indicativa dei servizi offerti alla clientela delle dimensioni di cm. 32,5 x 24 e, quindi, con una superficie di mq. 0,80 come dimostrato dalla società soltanto in sede di appello.

Red. Massima, Pronti C.

